

Agli Ordini degli Avvocati delle Marche
e, p.c.,
Ai Sigg. Presidenti dei Tribunali delle Marche
Alle Direzioni Provinciali delle Marche

OGGETTO: Istanze di accesso alle informazioni contenute in Anagrafe Tributaria, compreso l'Archivio dei rapporti finanziari ex art. 492 bis c.p.c. e 155 quinquies disp. att. c.p.c. – indicazioni operative

In considerazione delle numerose richieste di accesso alle informazioni contenute in Anagrafe Tributaria, compreso l'Archivio dei rapporti finanziari, presentate ai sensi dell'art. 492-bis c.p.c. a questa Direzione regionale, al fine di agevolare l'utilizzo dello strumento introdotto dal legislatore per la ricerca con modalità telematica dei beni da pignorare e, nel contempo, per velocizzare l'iter operativo con economia di tempi e di costi sia per gli utenti sia per l'amministrazione finanziaria, si ritiene utile fornire le seguenti informazioni ed indicazioni.

Com'è noto, l'art. 14 del D.L. n. 83/20151, ha modificato l'art. 155-quinquies disp. att. c.p.c. disponendo (sino all'attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 155-quater, comma 1, delle medesime disposizioni di attuazione del codice di procedura civile) previa autorizzazione del Presidente del Tribunale, l'immediata fruibilità da parte del creditore delle informazioni contenute nelle banche dati dell'Anagrafe tributaria, compreso l'Archivio dei rapporti finanziari, ai sensi dell'art. 492-bis c.p.c..

Analoga garanzia opera, previa autorizzazione del giudice e ai sensi dell'articolo 15, comma 10, della Legge n. 3 del 2012, a favore degli Organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento in virtù del D.M. 202 del 24 settembre 2014 (con il quale il Ministero della Giustizia ha disciplinato i requisiti di iscrizione nel registro di tali organismi).

Per espressa previsione normativa, quindi, tutte le istanze ai sensi del combinato disposto dei citati art. 492-bis c.p.c. e 155-quinquies disp. att. c.p.c. devono essere necessariamente corredate dall'autorizzazione del Presidente del Tribunale o di un giudice da esso delegato. Le istanze che dovessero pervenire prive della prescritta autorizzazione ex art. 492-bis c.p.c. non potranno essere trattate in quanto prive di un requisito *ex lege*².

¹ Convertito con modifiche dalla Legge 6 agosto 2015, n. 132

² Analogo requisito *ex lege* sussiste per le istanze di accesso presentate ai sensi del combinato disposto dei ripetuti artt. 492-bis c.p.c. e 155-quinquies disp. att. c.p.c. e dell'art. 155-sexies disp. att. c.p.c. (sequestro conservativo, procedure concorsuali, procedure in materia di famiglia e gestione di patrimoni altrui) che espressamente rinvia appunto alle disposizioni in materia di ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare

Per ovvie ragioni, l'autorizzazione ex art. 492bis c.p.c. deve indicare il creditore istante e consentire la univoca individuazione del debitore (dati anagrafici e codice fiscale se persona fisica; denominazione/ragione sociale e codice fiscale/partita iva se soggetto diverso). La eventuale assenza e/o generica indicazione del debitore nel provvedimento di autorizzazione (ad esempio, mediante indicazione del debitore con la sola individuazione del nome e del cognome o della sola denominazione/ragione sociale in caso di società o enti) non consente infatti la trattazione della richiesta di accesso a meno che - con aggravio dei tempi di istruttoria - i dati che individuano univocamente il debitore non siano ricavabili da altri documenti del procedimento che devono essere allegati alla medesima richiesta di accesso ed inequivocabilmente collegati all'autorizzazione ex art. 492-bis c.p.c..

Inoltre, potranno essere presentate eventuali richieste di accesso all'Archivio dei rapporti finanziari di altro tipo, come ad esempio quelle formulate dall'autorità giudiziaria, anche tramite CTU e quelle pervenute dagli eredi.

Qualora la richiesta non provenga dal creditore, ma da un legale al quale il creditore medesimo abbia rilasciato procura speciale, tale procura dovrà essere formalizzata a margine dell'istanza o comunque citata negli atti processuali allegati.

Direzione Regionale territorialmente competente e modalità di presentazione della istanza di accesso ex art. 492-bis c.p.c.

La trattazione delle istanze di accesso alle banche dati dell'Anagrafe tributaria che includano anche la richiesta di accesso all'Anagrafe dei rapporti finanziari formulate dai creditori ai sensi dell'art. 492-bis c.p.c. è a cura della Direzione Regionale dove ha sede il Tribunale che ha emesso il provvedimento di autorizzazione a favore del creditore.

Pertanto, la Direzione Regionale delle Marche è competente a trattare le istanze, formulate ai sensi degli articoli 492-bis c.p.c., 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies disp. att. c.p.c., di accesso alle banche dati dell'Anagrafe Tributaria, che includono anche l'accesso all'Archivio dei rapporti finanziari, autorizzate dai Presidenti dei Tribunali delle Marche, oppure dai giudici da essi delegati.

L'istanza di accesso può essere presentata:

- con mezzi telematici (PEC): in tal caso la richiesta deve essere sottoscritta dal professionista delegato in "formato firma digitale" oppure in maniera autografa con allegazione di un documento di riconoscimento in corso di validità e deve essere inviata tramite PEC all'indirizzo di posta elettronica certificata della Direzione Regionale delle Marche: dr.marche.gtpec@pce.agenziaentrate.it;
- con documento cartaceo contenente firma autografa del professionista e in allegato un suo documento di riconoscimento in corso di validità; in tale ipotesi, le istanze possono essere trasmesse tramite il servizio postale con raccomandata A.R. all'Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale delle Marche (via Palestro n. 15 – 60122 Ancona) o anche consegnate manualmente al servizio protocollo della medesima Direzione Regionale, unitamente a fotocopia del documento di riconoscimento del difensore/incaricato munito di delega (orari dell'Ufficio protocollo).

Qualunque sia la modalità di trasmissione è necessario inserire nell'oggetto dell'istanza la seguente dicitura: "Accesso alle banche dati ex art. 492-bis c.p.c. – autorizzata dal Tribunale di _____ Avvocato _____ – RG n. ____/ Debitore _____".

Documentazione da allegare alla richiesta

All'istanza di accesso è necessario allegare:

1. Copia della richiesta di autorizzazione alla ricerca dei beni ai sensi dell'art. 492-bis c.p.c. presentata al Tribunale competente;
2. Autorizzazione del Presidente del Tribunale, oppure di un suo delegato, all'accesso delle informazioni contenute nelle banche dati previste dall'art. 492-bis c.p.c., in originale o in copia conforme all'originale, o corredata da attestazione di conformità all'originale ai sensi dell'art. 16 bis, comma 9-bis, del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni nella legge n. 221/2012, secondo le modalità previste dal D.Lgs. n. 82/2005 e dal DPCM 13 novembre 2014, con firma digitale; giova precisare che, per la trattazione delle istanze di accesso, l'autorizzazione del Presidente del Tribunale, corredata con la istanza ad esso presentata, è sufficiente sempreché detti atti indichino puntualmente il creditore istante e consentano la univoca individuazione del debitore; nel caso in cui la predetta autorizzazione non riporti le generalità del debitore e del creditore è necessario fornire evidenza documentale che l'autorizzazione del giudice è direttamente riferibile all'istanza di accesso (ad esempio: allegazione della PEC con la quale la cancelleria del Tribunale notifica il decreto/ordinanza di accoglimento dell'istanza);
3. Procura rilasciata dal creditore istante al legale che lo rappresenta, salvo che la stessa non risulti da altro atto eventualmente allegato (ad esempio, provvedimento di autorizzazione del Presidente del Tribunale; istanza presentata al Presidente del Tribunale; atto di precetto; ecc.).

Dati consultabili

I dati di cui l'Agenzia delle Entrate è titolare e che pertanto possono essere forniti sono:

- ultima dichiarazione dei redditi (il periodo di riferimento sarà limitato all'ultimo biennio), salvo espressa richiesta di diversa annualità, presentata dal debitore ad esclusione dei quadri contenenti dati sensibili (ad esempio, quadri FA ed RP). Le dichiarazioni IVA, IRAP e il modello 770 vengono escluse, in via generale, a meno che non siano oggetto di espressa richiesta nell'istanza;
- elenco degli atti del registro (estremi), registrati nell'ultimo decennio, salvo espressa richiesta di un periodo più ampio e comunque non oltre il 1986;
- elenco (ultima annualità disponibile alla data dell'accesso) degli istituti di credito e degli altri intermediari finanziari presso i quali il debitore ha rapporti finanziari attivi.

Si precisa che nell'Archivio dei rapporti finanziari non sono presenti dati relativi a saldi, giacenza media o singoli movimenti. I risultati della visura dell'Anagrafe dei rapporti finanziari saranno comunicati anche in caso di esito negativo.

L'Agenzia delle Entrate non fornisce le informazioni di cui non è titolare, come ad esempio la proprietà di auto o natanti del soggetto debitore oppure dati previdenziali.

Infine, le informazioni ipotecarie e catastali relative agli immobili dovranno essere acquisite rivolgendosi direttamente agli Uffici Provinciali – Territorio competenti o per via telematica.

Tributi speciali

Per le operazioni di ricerca, visura e rilascio di copia dei documenti è dovuto il pagamento di tributi speciali e compensi, secondo quanto previsto dalla Tabella A allegata al DPR n. 648 del 1972.

Si precisa che, in caso di positiva evasione dell'istanza di accesso, l'importo dovuto per il pagamento dei tributi speciali e le modalità di effettuazione del medesimo pagamento verranno sempre comunicati da questa Direzione regionale con nota separata, in quanto da versare anticipatamente al rilascio delle informazioni.

Con decorrenza 01 settembre 2016, il pagamento dei precitati tributi speciali è effettuato a mezzo modello F24 (codice tributo 1538).

Casi di esenzione dal pagamento dei tributi speciali

1) Art. 10 della legge 11 agosto 1973, n. 533: istanze di accesso afferenti cause per controversie di lavoro;

2) Art. 32 disp. att. c.p.p.: istanze di accesso presentate da professionisti che agiscono per il recupero dei propri crediti professionali maturati in qualità di difensori d'ufficio.

In entrambe le ipotesi si informa che, per ottenere l'esenzione dal pagamento dei tributi speciali, è necessario produrre documentazione a supporto di tale richiesta (ad esempio, verbale di nomina a difensore d'ufficio, verbali di udienza, ricorso da cui si evince che trattasi di controversia di lavoro, etc.).

Situazioni particolari

- Nei casi in cui il richiedente necessita di ulteriori dettagli sui documenti già richiesti ed ottenuti è ammesso riprodurre il provvedimento autorizzativo emesso dall'Autorità Giudiziaria in prima istanza. Mentre non è consentita la riproposizione dello stesso provvedimento autorizzativo per verificare se vi sono stati dei cambiamenti circa la situazione patrimoniale dell'interrogato rispetto al primo accesso o per formulare nuove istanze.

- Nelle ipotesi di procedure concorsuali e di procedure in materia di famiglia, l'autorizzazione spetta al giudice del procedimento e non al Presidente del Tribunale, come stabilito dall'art. 5, del D.L. 3 maggio 2016, n. 59.

- Relativamente all'istituto dell'eredità giacente si possono presentare istanze volte a ricostruire il patrimonio del *de cuius*. Per tali istanze è sufficiente la presentazione della nomina a curatore dell'eredità giacente, effettuata da parte del giudice.

- In merito alla figura degli amministratori di sostegno (prevista per quelle persone che, per effetto di un'infermità o di una menomazione fisica o psichica, si trovano nell'impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi)

nominati con decreto del giudice tutelare ai sensi dell'art. 404 e segg. del c.c., gli stessi possono presentare istanza per conoscere lo stato patrimoniale del soggetto assistito. Il decreto di nomina costituisce un requisito imprescindibile rispetto al quale occorrerà valutare l'ampiezza dei poteri attribuiti all'amministratore di sostegno e se tra essi sia già ricompreso il potere di accedere alle informazioni presenti nell'archivio dei rapporti finanziari. In mancanza di esplicito riferimento a tale potere occorrerà far integrare la richiesta dell'amministratore di sostegno dalla specifica autorizzazione del tribunale. Resta ferma la possibilità, per l'amministratore di sostegno, di attivare il cassetto fiscale della persona beneficiaria al fine di conoscere tutte le informazioni necessarie all'espletamento dell'incarico ricevuto.

In ossequio ai principi di efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, la presente si estende, per opportuna conoscenza, ai sigg. Presidenti dei Tribunali delle Marche al fine di condividere le indicazioni fornite agli Ordini professionali e conseguire una più proficua trattazione delle istanze di accesso alle informazioni contenute in Anagrafe Tributaria, compreso l'Archivio dei rapporti finanziari, ai sensi dell'art. 492-bis c.p.c. e 155-quinquies disp. att. c.p.c..

Con i migliori saluti

IL DIRETTORE REGIONALE

Carmelo Rau

(firmato digitalmente)

Un originale del documento è archiviato presso l'Ufficio emittente